

ACCORDO SU AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO EX LEGGE 146/90 E LEGGE 83/2000 IN CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI

Il presente accordo - che rinnova quello del 9 novembre 1993 - è stato stilato in ottemperanza alle procedure previste dal lodo deliberato in data 14 luglio 1994 dalla Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alle Leggi 146/90 e 83/2000, al fine di assicurare i servizi minimi garantiti in caso di sciopero, rilevando, anche in presenza di situazioni conflittuali, il ruolo centrale della fruizione dei servizi pubblici ritenuti essenziali dalla legge da parte dei cittadini-utenti, nella logica del giusto contemperamento tra i diritti loro costituzionalmente garantiti e quelli di sciopero dei lavoratori.

Con riguardo ai tempi e alle modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto definito nel CCNL di settore attualmente in vigore.

Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Premessa

Caronte&Tourist Isole Minori spa è una società di navigazione che eroga servizi di trasporto in linee convenzionate da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave.

Data la conformazione geografica dei territori collegati, il trasporto navale è l'unico in grado di garantire la movimentazione di veicoli e merci con modalità che assicurano la sopravvivenza delle popolazioni delle Isole Minori siciliane.

Per "servizi minimi" sono da intendersi quelli erogati dalla Società, a suo tempo legati alle ex Siremar, NGI e TdI.

Art. 1

Procedura di raffreddamento e conciliazione

Per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, le parti convengono che entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dello stato di agitazione, l'azienda dovrà convocare formalmente le organizzazioni sindacali che hanno effettuato la comunicazione per il tentativo di conciliazione.

L'incontro di apertura del confronto dovrà svolgersi entro e non oltre i successivi cinque giorni. Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Trascorso inutilmente tale termine le procedure si intenderanno come espletate con esito negativo.

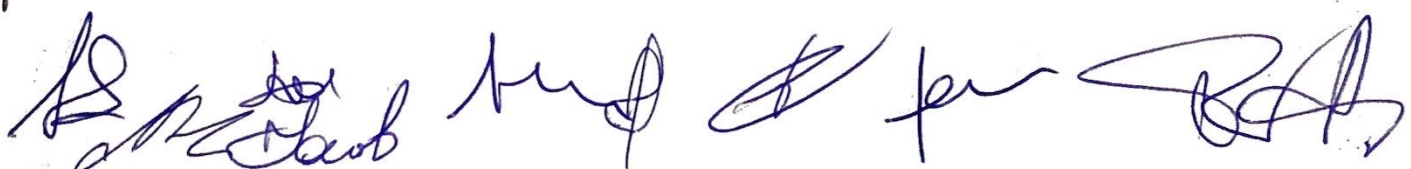
Ove l'azienda non convocasse il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, le procedure sono da intendersi esaurite con esito negativo.

Del tentativo di conciliazione si dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che dovrà essere inviato alla Commissione di garanzia.

In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca del proclamato stato di agitazione.

In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.

Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure



di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime.

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

I periodi di franchigia, di cui all'art. 9 dell'accordo non sospendono il termine di cui sopra.

Art. 2

Dichiarazione, sospensione e revoca degli scioperi

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, è riservata alle strutture sindacali nazionali, alle strutture regionali di categoria (esclusivamente per quelli locali), alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture regionali di categoria per quelli aziendali.

Art. 3

Preavviso

Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, legge n. 146/1990, sono tenute a darne comunicazione alla Commissione di garanzia, all'azienda, al prefetto, all'autorità marittima, all'autorità portuale del luogo e all'Osservatorio nazionale sui conflitti sindacali presso il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, al fine di consentire la predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili e allo scopo di favorire lo svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto.

Ai fini del computo del termine di preavviso, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dall'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia.

Art. 4

Comunicazione

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi riferiti a ogni singolo sciopero, a pena di nullità:

- esatta indicazione della durata e, ove possibile, dell'orario di inizio e termine dello sciopero;
- modalità di attuazione;
- motivazioni poste alla base dell'astensione collettiva dal lavoro;
- esperimento con esito negativo delle due fasi del tentativo di conciliazione.

Art. 5

Comunicazione tempestiva della revoca

In considerazione dell'obbligo di legge in capo all'azienda di dare comunicazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi, la revoca dello sciopero proclamato, sia aziendale/locale che nazionale e non ancora effettuato dovrà essere comunicata agli stessi soggetti destinatari della proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dall'astensione al lavoro.

La revoca intempestiva si riterrà giustificata soltanto nell'ipotesi in cui la stessa facci seguito a accordo o all'invito in tal senso espresso dalla Commissione di garanzia o dall'autorità amministrativa competente. La revoca sarà considerata come revoca effettuata su invito della Commissione di garanzia o dall'autorità amministrativa competente. La revoca sarà considerata come revoca effettuata su invito della Commissione di garanzia se comunicata entro cinque giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 6

Ph
A

6

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Durata

Al fine di garantire un più adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata lavorativa; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare la durata di due giornate lavorative.

In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo incidente sul medesimo servizio o bacino d'utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.

Per giornata lavorativa, si intende il periodo intercorrente tra il primo servizio mattutino e l'ultimo servizio serale programmati nello stesso giorno di calendario interessato.

Art. 7

Astensione dalle prestazioni straordinarie

Sono considerati scioperi e per ciò stesso rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie e i ritardi in partenza sulle unità facenti parte della flotta aziendale.

Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima è di diciotto giorni consecutivi.

La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei diciotto giorni di durata massima di quest'ultima.

Per lavoro straordinario o supplementare si intende il lavoro da svolgersi oltre le prime otto ore di servizio previste nella giornata interessata.

Art. 8

Divieto di scioperi concomitanti

Le strutture delle OO.SS.LL. competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensione del personale marittimo in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale e con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di passeggeri e/o merci, al trasporto di massa da e per le isole (aliscafi, aerei e trasporti extraurbani).

Art. 9

Periodi di franchigia ed esclusioni

1. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di franchigia perché considerati di più intenso traffico e/o di interesse prioritario per i residenti delle isole minori:

- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 28 luglio al 5 settembre o, se successivo, al termine dell'orario estivo;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie nazionali nonché le consultazioni elettorali regionali e amministrative generali e le consultazioni referendarie nazionali;
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali e amministrative parziali;
- le giornate di sabato e domenica;

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

- nella giornata immediatamente successiva all'assenza di collegamenti da e per le isole minori dovute ad avverse condizioni meteomarine;
 - in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale.
2. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti per le revocche tardive.

Art. 10 **Servizi minimi indispensabili**

In caso di sciopero del personale marittimo, i soggetti che lo promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l'azienda garantiscono la regolare effettuazione delle corse previste identificate nell'allegato al presente accordo.

Le suddette linee dovranno comunque essere effettuate anche in caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli orari programmati.

I collegamenti «isole-terraferma» (per esempio: Eolie-Milazzo) dovranno essere garantiti sino all'arrivo del mezzo sulla terraferma.

Nessun mezzo potrà interrompere la propria linea prima della conclusione della stessa conformemente ai criteri suddetti.

Tali linee sono «protette» anche ove l'astensione inizi dopo l'orario di partenza della linea. Per esempio: se una linea inizia alle ore 7,00 e termina alle ore 10,00 deve essere completata anche nel caso l'astensione inizi alle ore 9,00.

A causa della distanza dalla terraferma, alcune isole sono raggiungibili con tempi lunghi.

Ove si applicasse il criterio della fascia protetta, si avrebbe un limitato arco temporale per esercitare il diritto di sciopero in quanto la linea può terminare anche parecchie ore dopo il termine della fascia di garanzia.

Vengono pertanto definite a tal scopo come le «linee lunghe» quelle di collegamento tra la terraferma e Panarea, Ginostra, Stromboli, Filicudi e Alicudi, Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Napoli.

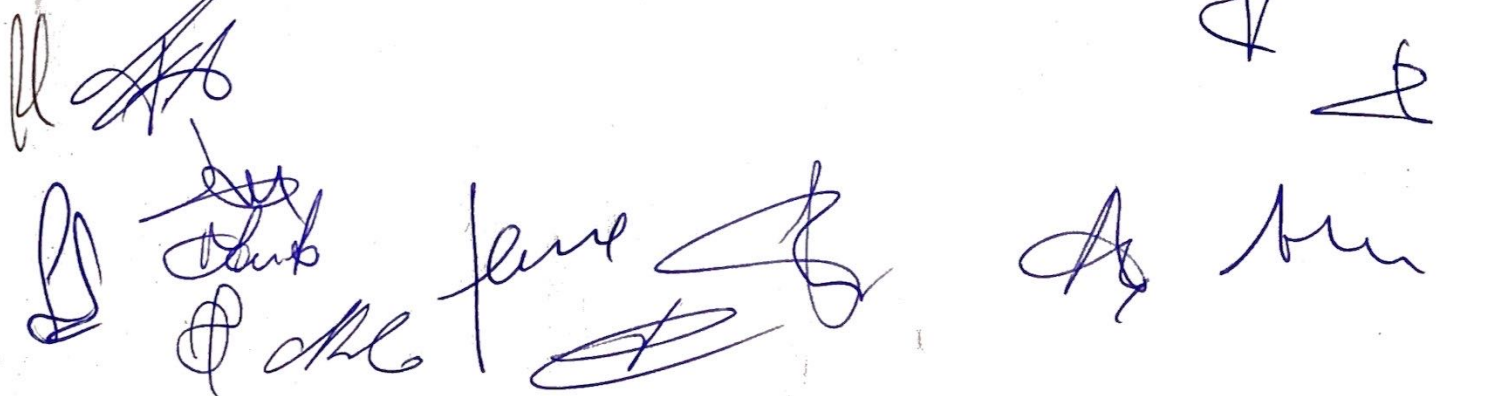
Art. 11 **Comandi**

Ai fini dell'individuazione del personale da comandare, l'azienda dovrà ricorrere al personale programmato nei turni ordinari di lavoro (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore).

Nel secondo giorno antecedente lo sciopero, l'azienda darà comunicazione scritta ai comandi di bordo interessati dallo sciopero circa le corse da garantire sulla base dell'effettivo operativo in vigore nella giornata interessata.

Il personale comandato dovrà presentarsi regolarmente in servizio e, qualora aderente allo sciopero, se dallo stesso richiesto, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente, da altro personale non scioperante; solo in seguito all'eventuale sostituzione sarà libero.

Ove il personale comandato manifesti la volontà di aderire allo sciopero e non possa essere sostituito con personale non scioperante, a esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi minimi da garantire.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'R. AA'. Below it, there are several smaller signatures, including one that looks like 'D' and another that is more complex. In the center, there is a signature that looks like 'fure'. To the right of 'fure', there is a signature that looks like 'B'. Further right, there is a signature that looks like 'A' and another that looks like 'bu'. On the far right, there is a signature that looks like 'Sb' and another that looks like 'A'.

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO IN CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI

SERVIZI MINIMI GARANTITI IN CASO DI ASTENSIONE DAL LAVORO

Linea C/2 — C/6: EX SIREMAR: quando il servizio prevede due navi in linea, una sola nave effettua lo sciopero;

EX NGI: quando il servizio prevede due navi in linea, una sola nave effettua lo sciopero;

Linea C/3—C/4: una sola nave in servizio esegue o la C/3 o la C/4;

Linea D/1: una sola nave in servizio il giovedì; servizi minimi con orario come allegato

Linea D/2 —D/3: ex SIREMAR effettua il servizio;

ex NGI sciopera

Linea D/4: una sola nave in servizio orari minimi, l'altra sciopera (Siremar sciopero mercoledì e venerdì; T.d.I. sciopero giovedì);

Linea D/5: una sola unità in servizio, l'altra sciopera, servizio con orari minimi (Siremar sciopero martedì e giovedì; TdI sciopero mercoledì).

Gli orari dei servizi minimi non coincideranno con gli orari dei servizi ordinari

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing to be full names and others being simple initials or monograms. The ink is a consistent blue color, and the handwriting is cursive and fluid.